

Proc. n. 3023/11 R.G.N.R.DDA

Proc. n. 2713/15 RGGip DDA (stralcio dal n. 1867/12 R.G.I.P.DDA)



**Tribunale di Reggio Calabria**  
**Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari**

**Il G.U.P.**

*pa* A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 settembre 2015 in ordine all'acquisizione, sollecitata dal P.M. ai sensi dell'art. 441 V co. c.p.p., dei verbali e delle trascrizioni degli interrogatori resi dall'imputato FEMIA Antonio (nelle date del 13 luglio 2015 e del 28 luglio 2015), all'esito dell'intrapreso percorso di collaborazione, già offerti in visione ai fini valutativi all'udienza dell'8 settembre 2015;

Preso atto che, a sostegno dell'opposizione espressa in ordine alla sollecitata acquisizione, le Difese degli imputati hanno dedotto:

- a) Che il giudizio "allo stato degli atti", qual è il giudizio abbreviato, non sarebbe compatibile con l'ulteriore acquisizione di elementi probatori afferenti la ricostruzione del fatto storico e l'attribuibilità dello stesso all'imputato;
- b) Che l'art. 441 co. V c.p.p. contempla la possibilità di integrazione probatoria senza prevedere - nell'ipotesi di prova a carico dell'imputato - un diritto alla controprova, con conseguente lesione del diritto di difesa e violazione del principio di ragionevolezza (prevedendo una disciplina difforme rispetto alle omologhe ipotesi di cui agli artt. 507 e 603 c.p.p.), oltre che in palese contraddizione e violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 co. 3 lett. d) C.E.D.U;
- c) Che, a fronte dell'integrazione probatoria, l'imputato non può in ogni caso revocare la richiesta di giudizio abbreviato, già formulata ed ammessa, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 441 co. V c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'imputato possa, a seguito delle integrazioni probatorie rese ai sensi degli artt. 438 co. V e 441 co. V c.p.p., chiedere sempre di essere processato nelle forme del rito ordinario, pur in assenza di modifica dell'imputazione da parte del P.M.;
- d) Che sono insussistenti, nel caso di specie, i presupposti della necessità e decisività dell'integrazione probatoria ai fini della decisione.

Preso atto altresì delle osservazioni formulate dal P.M. (così come sinteticamente riportate nel verbale dell'udienza del 21 settembre 2015)

## OSSERVA

Il Giudice è chiamato ad esprimersi, in primo luogo, sulla possibilità e sui limiti di acquisizione della prova ai sensi dell'art. 441 co. V c.p.p., alla luce delle argomentazioni difensive svolte.

Va innanzitutto rilevato, quanto alla prima censura, che i precedenti giurisprudenziali richiamati dalle Difese a sostegno del divieto di integrazione probatoria ex art. 441 co. V c.p.p. inerente la ricostruzione storica del fatto e l'attribuzione della relativa responsabilità all'imputato, devono ritenersi risalenti e minusvalenti rispetto alla più recente e maggiormente consolidata giurisprudenza di legittimità di senso contrario - condivisa da questo Giudice - secondo cui l'integrazione probatoria disposta dal Giudice nell'esercizio dei poteri conferiti, in via generale, dall'art. 441 co. V c.p.p. può legittimamente riguardare anche la ricostruzione storica del fatto-reato e la sua attribuibilità all'imputato, *"atteso che gli unici limiti ai quali è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti"* (cfr. ex multis Cass. Sez. I, sent. 37274 del 21 aprile 2015; Cass. Sez. II sent. 35043 del 28 aprile 2015; Sez. V, sent. 49568 del 18 giugno 2014, Rv 261338; Sez. III, sent. n. 20237 del 7 febbraio 2014, Rv 259644; Sez. III sent. n. 12842 del 16 gennaio 2013, Rv 255109; Sez. V sent. n. 36335 del 30 aprile 2012, Rv 254027).

La difforme giurisprudenza citata dalle Difese, trovava origine e sostanza in un diverso contesto normativo, ormai radicalmente mutato.

Com'è noto, il giudizio abbreviato, nello schema delineato dal previgente regime di cui agli artt. 438 e ss. c.p.p. (cfr. in tal senso Cass. Sez. Un. sent. n. 22 del 6 dicembre 1991, Di Stefano; Sez. Un. sent. n. 7227 del 21 aprile 1995, Zoccoli; Sez. Un. n. 930 del 13 dicembre 1995, Clarke; Sez. Un. sent. n. 16 del 21 giugno 2000, Tammaro), si configurava come procedura semplificata a definizione anticipata nell'udienza preliminare, subordinata all'opzione negoziale "sul rito", immotivata ed insindacabile, delle parti principali ed all'apprezzamento del Giudice, anch'esso insindacabile, circa la definibilità del processo allo stato degli atti. Esso si caratterizzava come procedimento "a prova contratta", nel quale le parti accettavano che la regiudicanda fosse decisa alla stregua degli atti d'indagine già acquisiti e rinunciavano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono di norma sprovvisti nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie. La scelta del rito da parte dell'imputato risultava

favorita da una serie di incentivi premiali quale, innanzi tutto, la diminuzione di un terzo della pena per il reato ritenuto in sentenza in caso di condanna, così realizzandosi una commistione assolutamente originale tra condotte processuali ed effetti indiretti, ma automatici, sul trattamento sanzionatorio dell'imputato in caso di condanna, ispirata al fine pratico di assicurare la deflazione del dibattimento ed una migliore efficienza del sistema processuale.

In tale assetto normativo, la Suprema Corte, affrontando la questione della integrazione probatoria nel giudizio abbreviato (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 4519 del 10 dicembre 1990, Ragno, Rv. 186845) aveva sostenuto il principio che nel giudizio abbreviato - dovendo avvenire la decisione "allo stato degli atti" - il Giudice non potesse procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie dopo avere disposto il rito speciale. In quella circostanza, la Corte - di fronte al problema se nel corso del giudizio abbreviato si potesse o meno acquisire la prova sopravvenuta di un'incapacità di intendere e volere dell'imputato - aveva affermato che la preclusione di nuove prove, implicita nella locuzione "*allo stato degli atti*" contenuta nell'art. 438 del codice, riguardasse soltanto gli elementi probatori concernenti la ricostruzione storica del fatto e la relativa responsabilità dell'imputato, ma non l'accertamento della capacità di intendere e di volere.

Le successive sentenze (cfr. Cass. Sez. V sent. n. 1200 del 12 giugno 1992, Catalano, Rv. 191608; Cass. Sez. II sent. n. 4014 del 2 ottobre 1992, Russo, Rv. 195013) - pur aprendo la possibilità all'accertamento di una causa di procedibilità sopravvenuta (la prima) ed all'acquisizione di prove documentali concernenti l'avvenuto risarcimento del danno (la seconda) - avevano ribadito le precedenti affermazioni, sul principio della limitazione probatoria, in via generale, agli aspetti più direttamente collegati alla ricostruzione storica del fatto ed all'attribuibilità del reato all'imputato. Tale limitazione era stata ritenuta incidente anche sull'iniziativa del Giudice in tema di prova, dalla giurisprudenza formatasi in epoca successiva all'entrata in vigore della L. 479/99, laddove si era affermato (cfr. Cass. Sez. III sent. n. 33939 del 16 giugno 2010, Anzaldo, Rv. 248229) che "*nel giudizio abbreviato la facoltà del giudice di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione non è esercitabile con riguardo alla ricostruzione storica del fatto e all'attribuibilità di esso all'imputato*", in linea con precedenti decisioni dello stesso tenore (cfr. Cass. sent. n. 32099/2004, Rv. 229497; n. 35247/2005, Rv. 232580; n. 1563/2007 Rv. 236229) senza, tuttavia, affrontare compiutamente le questioni poste dalla modifica del regime probatorio del rito.

Tanto premesso, non può ignorarsi come, a seguito dei plurimi interventi della Corte Costituzionale nel corso del anni '90 e della L. 479/99 - che ne ha raccolto gli spunti - può dirsi oggi definitivamente tramontata la struttura del giudizio abbreviato come giudizio ancorato ad una base di *cognizione immutabile*, essendo stato consegnato all'imputato il diritto di attivare il rito speciale senza alcuna efficacia preclusiva o condizionante di una possibile incompletezza delle preliminari indagini del Pubblico Ministero. Ed invero, venute meno, per effetto delle progressive pronunce di incostituzionalità, l'efficacia preclusiva del presupposto consensuale del rito e la sua ineludibile connotazione di giudizio allo stato degli atti (cfr. Corte Cost. sent. nn. 66 e 183 del 1990; n. 81 del 1991; nn. 23, 92 e 318 del 1992; n. 56 del 1993 e n. 442 del 1994), il sistema ha dovuto prevedere (cfr. Corte Costituzionale sent. 115 del 2001) varie forme di integrazione probatoria, demandate all'iniziativa dell'imputato (art. 438 co. V c.p.p.), del Pubblico Ministero, ammesso alla prova contraria ove l'imputato abbia esercitato la facoltà di chiedere l'integrazione probatoria (art. 438 co. V c.p.p.), dello stesso Giudice, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (art. 441 co. V c.p.p.).

Nello specifico, indicando l'ampiezza del relativo potere del Giudice, l'art. 441 co. 5 c.p.p. ne ha individuato i limiti sulla base del criterio della *decisività allo stato degli atti*, costituente il parametro di riferimento imposto al Giudice per le sue decisioni sulla necessità di autonome iniziative probatorie ai fini della decisione, collegate quindi, ai sensi della norma citata, all'oggettiva impossibilità di addivenire alla decisione nel merito sulla base delle risultanze degli elementi di prova in atti, si tratti di quelli raccolti dal Pubblico Ministero oppure di quelli risultanti dalle richieste di integrazione cui l'imputato abbia eventualmente subordinato l'accesso al rito. Al Giudice, dunque, è consentito di valutare la completezza dell'indagine e provvedere alla sua integrazione o specificazione in ogni caso, nel rispetto dei soli limiti:

- a) dell'inserirsi di tale intervento nell'area individuata dallo stato degli atti formato dalle parti, essendo escluso che il Giudicante possa seguire un autonomo percorso di indagine su elementi di fatto non esplorati dalle parti e risultanti già dagli atti (cfr. in tal senso Cass. Sez. V sent. n. 15124 del 19 marzo 2002, Ranieri ed altri, Rv. 221322);
- b) della necessità ai fini della decisione degli elementi di prova da assumere, nel senso che è necessaria ai fini della decisione la prova che completi il quadro degli accertamenti e che consenta al Giudice di ritenere esaurientemente esplorato ogni tema d'indagine, per garantire che la sua decisione sia fondata su *tutto* il materiale di valutazione possibilmente recuperabile; ne consegue che l'iniziativa ufficiosa del

Giudice può aver per oggetto sia una *prova nuova* sia, ove necessaria, la ripetizione della prova già acquisita agli atti.

Se tali sono i limiti all'iniziativa del Giudice, è evidente che alcuna preclusione sussista in ordine alla ricostruzione storica del fatto ed all'attribuibilità del reato all'imputato, affatto rinvenibile nella struttura del giudizio speciale, al quale l'imputato accede con la piena consapevolezza (art. 438 co. 1 c.p.p.) sia delle sue possibilità di proporre un'integrazione probatoria tale da superare incompletezze eventualmente riscontrate nell'indagine del Pubblico Ministero (che non può ritorcersi a suo danno limitandone le possibilità di difesa e di accesso al rito), ma anche con la consapevolezza che il quadro probatorio a disposizione del Giudice non sarà solo quello cristallizzato nelle indagini preliminari o dopo il proprio eventuale intervento integrativo, ma quello che l'autonoma valutazione del Giudice - sempre nei limiti che lo circoscrivono - alla materia già esplorata, potrà configurare con la sua iniziativa di completamento probatorio-cognitivo dell'intera vicenda.

Sul punto, con pregnante puntualità, la Suprema Corte (cfr. sent. 4956/2014 cit.; Cass. Sez. IV sent. 34702 del 20 maggio 2015) ha affermato che *“il giudizio abbreviato non presuppone più come condizione per la sua ammissibilità la definizione del processo allo stato degli atti...per questa ragione, la scelta unilaterale dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza ammissiva del rito, sia ...perché qualora il giudice in qualsiasi momento dovesse rendersi conto dell'incompletezza delle indagini e della conseguente impossibilità di possedere gli elementi necessari per la decisione l'integrazione probatoria costituisce l'unica forma di bilanciamento rispetto alla inevitabilità del giudizio abbreviato, rimesso al scelta unilaterale dell'imputato ed essa non è condizionata alla sua complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio né è soggetta ai limiti temporali...”*.

E' allora evidente che, a fronte della sollecitazione del P.M. all'attivazione dei poteri officiosi, l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo - ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole - non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse alla rapida definizione del processo perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato (cfr. Cass. Sez. II sent. 38395 del 4 giugno 2015; Sez. I, sent. 44324 del 18 aprile 2013; Sez. I sent. n. 35846 del 23 maggio 2012; Sez. I sent. n. 183 del 12 dicembre 1996, PM in proc. Pacciani, Rv. 206605).

Di fronte a nuove prove - tanto più, come nel caso di specie, sopravvenute all'ammissione del rito abbreviato - viene meno, allora, la presunzione di completezza del materiale probatorio, imponendosi la necessità di integrazione per giungere, da parte del Giudice, ad una decisione di colpevolezza od innocenza con un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire, perché, "*se le informazioni probatorie a sua disposizione sono più ampie, è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti*" (cfr. Cass. Sez. U sent. n. 41281 del 17 ottobre 2006, PM in proc. Greco, Rv. 234907; cfr. Cass. Sez. U. sent. n. 44711 del 27 ottobre 2004, Rv 229175 secondo cui la prova può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un *solido e decisivo* supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della *regiudicanda*).

Né vale sostenere, come pure prospettato dalle Difese, che il Giudice che decide di integrare la prova rinunci, per così dire, alla sua posizione di terzietà, atteso che la prova ritenuta necessaria - come lo stesso art. 441 co. 5 c.p.p. chiarisce - è esclusivamente funzionale alla decisione, potendo peraltro risolversi tanto in favore quanto in danno dell'imputato.

Sotto altro profilo, un'attenta lettura del complessivo quadro normativo segna, tuttavia, il limite naturale delle ulteriori acquisizioni probatorie, nel senso che esse debbano essere soltanto *integrative* e non sostitutive, del materiale già acquisito ed utilizzabile come base cognitiva (cfr. Cass. Sez. VI sent. dell'8 aprile 2003, Bonasera, Rv. 225678), con la conseguenza che, per l'identificazione del carattere di "necessità" della integrazione probatoria richiesta, debba farsi riferimento ad un titolo specifico della prova, più stringente di quella provvista dei tradizionali requisiti di pertinenza/rilevanza e non superfluità previsti dall'art. 190 co.1 c.p.p., a norma del quale il Giudice può escludere solo "*le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue e irrilevanti*". Il valore probante dell'elemento da acquisire va piuttosto sussunto nell'oggettiva e sicura utilità/idoneità del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio, nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'art. 187 c.p.p.. Quanto poi, alla dedotta incompatibilità della sollecitata integrazione con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, già la Corte Costituzionale (con la citata pronuncia n. 115/2001), pronunciandosi in riferimento all'eventuale complessità o lunghezza dei tempi della pretesa acquisizione probatoria, aveva avvertito che, ove si debbano compiere valutazioni in termini di economia processuale, il nuovo giudizio

abbreviato va posto a raffronto con l'ordinario giudizio dibattimentale e non con il rito rigorosamente limitato allo stato degli atti previsto dalla precedente disciplina, né con il giudizio abbreviato "puro", accompagnato dalla mera eventualità di integrazione probatoria disposta *ex officio*. Nelle situazioni in cui è oggettivamente necessario procedere ad una integrazione probatoria, anche se "consistente", il giudizio abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto alla più onerosa formazione della prova in dibattimento, sì che il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al procedimento ordinario continua ad essere un carattere essenziale del rito alternativo.

Ancora, le Difese hanno inoltre eccepito la violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost e 6 lett. d) CEDU sul rilievo che, contrariamente al principio di ragionevolezza sotteso all'intero sistema codicistico, l'art. 441 V co. c.p.p. predisporrebbe una disciplina difforme rispetto agli omologhi istituti disciplinati dagli artt. 507 e 603 c.p.p., impedendo la prova contraria all'imputato nell'ipotesi di ammissione di nuova prova a suo carico.

Sul punto si osserva che vero è che l'art. 441 cit. introduce nel rito abbreviato un meccanismo analogo a quello previsto per l'art. 507 c.p.p. per il dibattimento a tutela dei valori di legalità che presiedono all'esercizio dell'azione penale. Sul punto, già la Corte Cost. (sent. 26 marzo 1993 n. 111 Azzari) respingendo l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 507 c.p.p. aveva assunto che non può prescindersi dal considerare che il codice di rito tende alla ricerca della verità e non già "*ad una decisione correttamente presa in una contesa dialettica tra le parti, secondo un astratto modello accusatorio nel quale un esito vale l'altro, purché correttamente ottenuto*". Ne discende allora che il potere conferito al giudice ex art. 507 c.p.p. è sì potere suppletivo, ma non certo eccezionale ("*..ad un ordinamento improntato al principio di legalità, nonché al connesso principio di obbligatorietà dell'azione penale non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolano in modo ragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione*" – Corte Cost. cit.).

Ciò posto, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che prevedono poteri istruttori da parte del Giudice, comporta senz'altro il riconoscimento del diritto alla prova contraria (cfr. Cass. Sez. III sent. 1286 del 17 giugno 2009). E difatti la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. V sent. n. 11954 dell'8 febbraio 2005, Marino; Cass. Sez. V sent. n. 19388 del maggio 2006) applicando tali principi al rito abbreviato, da un lato ha ritenuto che "*il potere integrativo istruttorio del giudice previsto dall'art. 441 comma quinto c.p.p. è esercitabile anche nel momento stesso in cui viene disposto il*

*giudizio abbreviato, difettando una qualunque previsione in senso contrario e considerato che, sulla base degli atti, il giudice può sin dal primo momento valutare la necessità di acquisire ulteriori elementi necessari alla decisione...*" dall'altro ha affermato che *"all'imputato che abbia richiesto il rito speciale senza integrazioni probatorie deve riconoscersi, nel caso in cui il giudice assuma d'ufficio nuovi elementi necessari alla decisione, il diritto alla controprova...secondo una ragionevole analogia con l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 507 c.p.p."*, sempre che sia "prova diretta a negare lo stesso fatto oggetto della prova avversa" (assunta ex art. 441 co. V c.p.p.) e sempreché la relativa richiesta sia puntuale, non tardiva e non sia incompatibile con le finalità di economia processuale che informa il rito speciale in argomento, con gli ordinari limiti valutativi di cui agli artt. 190 e 190 *bis* c.p.p. con esclusione, quindi, delle sole prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (cfr. Cass. VI, Sez. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv 254585).

Una siffatta interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 441 co. V c.p.p. rende allora irrilevante e manifestamente infondata la denunciata incostituzionalità della norma in argomento.

Infine, destituita di fondamento appare l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Difese in ordine all'art. 441 co. V c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'imputato non possa revocare la richiesta di rito abbreviato a seguito dell'integrazione probatoria disposta dal Giudice con prove a suo carico.

Ed invero, l'ordinamento processuale non contempla la possibilità di revocare il giudizio abbreviato, già ammesso, al di fuori delle ipotesi espressamente regolate dalla legge. L'unico caso disciplinato in proposito dal Legislatore è quello di cui all'art. 441 *bis* co. 4 c.p.p. che prevede un'ipotesi di revoca obbligatoria dell'ordinanza su richiesta dell'imputato, in presenza di nuove contestazioni mosse dal P.M. ai sensi dell'art. 423 co. 1 c.p.p.. Il carattere eccezionale della disposizione appena richiamata si ricava agevolmente in primo luogo dall'esegesi letterale, evidenziante una precisa correlazione procedimentale tra: nuova contestazione, conseguenti possibili determinazioni dell'imputato, provvedimento di revoca dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, fissazione (o prosecuzione) dell'udienza preliminare, preclusione della riproposizione della richiesta di rito.

E' allora evidente come il combinato disposto degli artt. 441 *bis* co. 1 c.p.p. e 441 co. V c.p.p. renda corretta e coerente l'affermazione che solo nell'ipotesi *eccezionalmente* prevista (e dunque insuscettibile di applicazione analogica), possa determinarsi una regressione del processo alla fase e allo stato in cui si trovava al momento della

presentazione della richiesta di giudizio abbreviato.

Ciò si comprende, viepiù tenendo conto, come già evidenziato, che a mente dell'art. 441 co. 5 c.p.p., le ulteriori acquisizioni probatorie debbono essere soltanto integrative, aggiuntive e giammai sostitutive del materiale già acquisito ed utilizzabile come base cognitiva, ponendosi, siccome circoscritte e strumentali ai fini della decisione di merito, quale essenziale ed indefettibile supporto logico della stessa.

A ciò si aggiunga che con la richiesta di rito abbreviato l'imputato assume il rischio che nuove prove vengano assunte fuori del suo controllo, rischio - per così dire - *in re ipsa* nell'opzione prescelta. Ne discende, come si comprende agevolmente, che le vicende successive all'operata scelta processuale (di cui l'imputato è consapevole, accettandone l'onere conseguente all'operato assetto "negoziale") sono ininfluenti rispetto alla stabilità del giudizio (si pensi, infatti, che la nuova prova, costituente "integrazione probatoria" dinanzi al G.u.p. - qualora si ammettesse la possibilità di revoca della richiesta di giudizio abbreviato e di conseguente accesso al giudizio ordinario - connoterebbe inevitabilmente il dibattimento, nel quale l'imputato avrebbe, al pari del giudizio abbreviato, la facoltà di esercitare il diritto alla prova contraria).

Altrimenti detto, a fronte dell'inequivoco assetto sistematico delle norme, è di tutta evidenza che, nel momento in cui formula la richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato - come contropartita ad una riduzione di pena in caso di condanna - accetti, oltre all'utilizzabilità, ai fini della decisione di merito, dell'intero materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari fuori dal contraddittorio tra le parti, anche la possibilità che la piattaforma probatoria possa subire modifiche (vuoi ai sensi dell'art. 438 co. V c.p.p., vuoi in ragione dell'esercizio dei poteri ufficiosi del Giudice ex art. 441 co. V c.p.p.) in senso a lui favorevole o sfavorevole.

In tale ottica, il sistema si attegga come del tutto coerente con il dettato dell'art. 111 Cost., posto che la descritta consapevolezza dell'imputato involge la stessa ipotesi di deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio, considerata proprio dall'art. 111 Cost., con la conseguente esclusione di ogni contrasto tra la disciplina in argomento ed i principi del giusto processo.

Diverso è il caso (contemplato dall'art. 441 *bis* c.p.p.) in cui intervenga, invece, una modifica del capo di imputazione e dunque della contestazione sulla quale l'imputato ha fondato la propria strategia processuale ed operato la scelta del rito, idonea evidentemente a modificare gli elementi costitutivi del negozio processuale intercorso tra le parti. Di qui l'insussistenza di qualsivoglia violazione dell'art. 3 Cost., attesa la palese eterogeneità, quanto a presupposti e disciplina, dei moduli processuali posti a

confronto (artt. 441 co. 5 c.p.p. e 441 bis c.p.p.).

La soluzione interpretativa qui descritta e già accolta dal Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez. U sent. 41461 del 19 luglio 2012) si armonizza peraltro, contrariamente a quanto argomentato dalle Difese, anche con i principi espressi dalla CEDU, sul rilievo che la domanda di accesso al giudizio abbreviato è essa stessa espressione di una scelta consapevole e ponderata caratterizzata dalla volontaria accettazione della riduzione delle garanzie, conseguente all'adesione al rito speciale, in cambio di una consistente riduzione della pena in caso di condanna che giustificano un'attenuazione delle garanzie processuali offerte dal diritto interno.

Alla luce delle superiori considerazioni non resta che rigettare le eccezioni difensive e procedere all'acquisizione, ex art. 441 co. 5 c.p.p., del materiale offerto in valutazione dal P.M. all'udienza dell'8 settembre 2015, inerenti l'oggetto della piattaforma probatoria già versata agli atti del P.M. e necessari, tenuto conto della fonte delle dichiarazioni in parola, ai fini della decisione, nell'accezione già sopra specificata


**P.Q.M.**

Rigetta le eccezioni svolte dalle Difese degli imputati all'udienza del 21 settembre 2015.

Dispone l'acquisizione dei verbali di interrogatori e delle relative trascrizioni resi da FEMIA Antonio e meglio indicati nel verbale di udienza dell'8 settembre 2015.

Reggio Calabria, 2 ottobre 2015

IL CANCELLIERE  
(Dr. Santino Cazzocrea)



Il Giudice

dr. Barbara Bennato



Atto e depositate  
in sede di udienza  
del giudizio abbreviato.  
Si allega al verbale.  
Pl, l. 2.10.2015

IL CANCELLIERE  
(Dr. Santino Cazzocrea)

